



COMUNE DI PIACENZA

**Regolamento comunale del Verde
in Ambito Pubblico**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13 maggio 2019

INDICE

ART. 1	PRINCIPI E DEFINIZIONI	pag. 3
	Art. 1.1 Principi e finalità	pag. 3
	Art. 1.2 Definizioni	pag. 3
ART. 2	TIPOLOGIA DI VERDE URBANO - AMBITI DI APPLICAZIONE – ESCLUSIONI	pag. 6
ART. 3	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO	pag. 7
	Art. 3.1 Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	pag. 7
	Art. 3.2 Affidamento e attività di supporto delle aree verdi	pag. 7
ART. 4	TUTELA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	pag. 8
	Art. 4.1 Disciplina generale delle aree a verde pubblico	pag. 8
	Art. 4.2 Obblighi e divieti nelle aree verdi pubbliche	pag. 8
	Art. 4.3 Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	pag. 10
ART. 5	TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE	pag. 11
	Art. 5.1 Abbattimenti e potature	pag. 11
	Art. 5.2 Area di pertinenza delle alberature	pag. 14
	Art. 5.3 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	pag. 15
	Art. 5.4 Distanze da confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e impianti aerei e sotterranei	pag. 16
	Art. 5.5 Danneggiamenti alle alberature pubbliche	pag. 18
	Art. 5.6 Valore dell'albero e valutazione dei danni alle alberature pubbliche comunali	pag. 19
ART. 6	PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE PUBBLICO	pag. 19
	Art. 6.1 Criteri progettuali	pag. 19
	Art. 6.2 Elaborati progettuali da produrre	pag. 21
	Art. 6.3 Norme per la progettazione del verde nei parcheggi e nelle strade pubbliche	pag. 22
ART. 7	TUTELA DI AREE VERDI DI PARTICOLARE PREGIO, ALBERI DI INTERESSE COMUNALE E ALBERI DI PREGIO REGIONALE	pag. 24
	Art. 7.1 Verde storico	pag. 24
	Art. 7.2 Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	pag. 25
	Art. 7.3 Individuazione degli alberi di interesse comunale	pag. 26
	Art. 7.4 Interventi sugli alberi di interesse comunale	pag. 26
	Art. 7.5 Alberi di pregio regionale (Alberi monumentali ex L.10/2013)	pag. 27
ART. 8	NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA	pag. 28
	Art. 8.1 Tutela e rispetto delle zone a verde agricolo	pag. 28
	Art. 8.2 Tutela di fossi e corsi d'acqua minori	pag. 28
	Art. 8.3 Salvaguardia delle macchie miste spontanee	pag. 29
	Art. 8.4 Salvaguardia di siepi e filari di alberi campestri	pag. 29
	Art. 8.5 Divieto di accesso in aree agricole e demaniali fluviali e casse d'espansione	pag. 30
	Art. 8.6 Verde spondale, fasce fluviali e casse d'espansione	pag. 30
	Art. 8.7 Controllo della vegetazione spontanea	pag. 31

ART. 9	DIFESA FITOSANITARIA	pag. 31
Art. 9.1	Uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida	pag. 33
Art. 9.2	Interventi di lotta obbligatoria	pag. 34
Art. 9.3	Uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida	pag. 35
ART. 10	USO DI FERTILIZZANTI O AMMENDANTI	pag. 36
ART. 11	SANZIONI	pag. 36
Art. 11.1	Sanzioni	pag. 36
Art. 11.2	Sistema sanzionatorio	pag. 37

ALLEGATI

Allegato A:	Metodologie per la stima del valore ornamentale
Allegato B:	Protezione degli alberi nei cantieri
Allegato C:	Alberi di pregio comunale circonferenze minime per criterio dimensionale

ART. 1 PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1.1 Principi e finalità

1. Il Comune di Piacenza, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Sono infatti riconosciute le molteplici funzioni esercitate dalle infrastrutture verdi urbane, a vantaggio della qualità ambientale (depurazione delle acque e dell'aria, rigenerazione del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la fauna e di tutela della varietà biologica del territorio) di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e tutela di aree verdi esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali urbane e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi e le aree golenali.
3. Con l'adozione del presente Regolamento vengono trasferite all'Ufficio comunale competente sul Verde tutte le competenze in materia di Verde Pubblico che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono rappresentate dalle attività di progettazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.
4. In ragione dell'elevato valore del verde in città, la gestione e la progettazione delle aree verdi, ed i collegati interventi di manutenzione, o più in generale tutti gli altri interventi che interessano aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 1.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Alberi a foglia caduca**: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
 - b) **Area di rispetto dell'albero**: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
 - c) **Conifere - aghifoglie**: conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.

- d) **Capitozzatura:** il taglio dell'asse del ramo, branca, fusto senza rispettare il taglio di ritorno e l'organigrafia della chioma delle specie oggetto di taglio.
- e) **Collare del ramo:** l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, deputato a produrre tessuto di reazione per chiudere le ferite di taglio di potature.
- f) **Colletto dell'albero:** zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- g) **Filari di alberi campestri:** alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).
- h) **Latifoglie:** specie arboree caducifoglie o sempreverdi provviste di foglie a lamina.
- i) **Manutenzione Ordinaria:** l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, il decoro e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.
- j) **Manutenzione Straordinaria:** ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.
- k) **Potatura:** intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- l) **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.
- m) **Potatura di rimonda:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.
- n) **Professionista abilitato:** tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi Ordini o Collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione per competenze specifiche riconosciute dai rispettivi Ordinamenti Professionali ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.
- o) **Professionista abilitato all'esecuzione di perizie biomeccaniche in arboricoltura:** per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di perizie biomeccaniche solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.
- p) **Perizia biomeccanica:** valutazione delle condizioni vegetazionali, fitosanitarie, meccaniche di un soggetto arboreo condotta secondo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) protocollo internazionale I.S.A., come definito ed approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura. Le indagini saranno integrate con rilievi strumentali a giudizio del tecnico valutatore.

- q) **Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione:** per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di redazioni di piani agronomici, fitosanitari e atti fitoiatrici solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.
- r) **Ristrutturazione o Rifacimento:** la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa.
- s) **Siepi e macchie miste spontanee:** formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.
- t) **Siepi di confine:** siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- u) **Specie autoctone:** specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la Pianura Padana.
- v) **Ufficio competente:** Ufficio del Comune a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina secondo l'organigramma ed altre norme organizzative interne.
- w) **Alberi tutelati:** alberi di pregio regionale individuati ai sensi della Legge regionale n. 2/77 e Legge 10/2013 art. 7 (così detti alberi monumentali); alberi radicati in aree sottoposte a vincolo di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; alberi individuati nella strumentazione urbanistica.

ART. 2 TIPOLOGIA DI VERDE URBANO - AMBITI DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni inerenti il verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni alle imprese affidatarie del servizio di manutenzione del verde, ai soggetti gestori di immobili comunali, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.
2. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico del Comune di Piacenza.
3. La classificazione delle tipologie di verde sulle quali si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono elencate di seguito:
 - a) parchi e giardini pubblici, anche di interesse storico;
 - b) alberi pubblici di qualsiasi dimensione;
 - c) alberi di interesse comunale e di pregio regionale pubblici individuati dalla Legge Regionale n. 2/7 e Legge n. 10/2013 art. 7 (alberi monumentali);
 - d) parchi estensivi o boschi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina);
 - e) banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
 - f) filari di alberi campestri, siepi e macchie miste spontanee;
 - g) aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
 - h) aree e proprietà demaniali, fasce e sponde fluviali;
 - i) aree e proprietà di altri Enti pubblici;
 - j) orti urbani regolamentati;
 - k) aree verdi oggetto di piani urbanistici.
4. Sono esclusi del campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. il verde esistente su proprietà privata o di nuova realizzazione eccetto le alberature di interesse comunale;
 - b. le coltivazioni arboree da reddito (frutteti e arboricoltura da legno);
 - c. le attività florovivaistiche;
 - d. le formazioni forestali governate a ceduo per la produzione di legna da ardere e/o biomassa.

ART. 3 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO.

Art. 3.1 Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del presente Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente.
2. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
3. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione ed accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde, di risanamento e di nuova progettazione. L'Amministrazione si propone di informare la cittadinanza circa gli interventi più rilevanti sul verde pubblico, mediante comunicati stampa, il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.
5. Il Comune di Piacenza al fine di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i giovani al rispetto del verde promuove iniziative di educazione ed informazione e forme di partecipazione (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione.

Art. 3.2 Affidamento e attività di supporto delle aree verdi

1. Allo scopo di coinvolgere e regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale individua quali modalità di coinvolgimento del privato l'"**affidamento**" e la "**sponsorizzazione**".
Attraverso procedure conformi alle normative vigenti che rispettino i principi di imparzialità e trasparenza, sarà concessa a persone fisiche o giuridiche in possesso di accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Con il termine "**affidamento**" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
3. Con il termine "**sponsorizzazione**" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati

e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

Tipologia e quantità di tali supporti pubblicitari saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor in funzione delle caratteristiche dell'area ove saranno collocati.

4. Gli interventi, che saranno realizzati sulle aree verdi oggetto di affidamento o sponsorizzazione, saranno svolti in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, concordati nelle modalità operative con l'Ufficio competente e sotto la sorveglianza di quest'ultimo.

ART. 4 TUTELA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 4.1 Disciplina generale delle aree a verde pubblico

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 4.2 Obblighi e divieti nelle aree verdi pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale. La fruizione pubblica di tali aree potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde.
2. In tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:

- a) distruggere, danneggiare, tagliare, asportare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
- b) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
- c) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
- d) l'introduzione di animali selvatici;
- e) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- f) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile, fatta eccezione per i materiali pacciamanti biodegradabili, o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- g) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- h) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- i) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- j) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- k) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- l) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- m) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- n) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- o) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, ove esistenti. Il proprietario è tenuto in ogni circostanza a raccogliere le deiezioni solide;
- p) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

È obbligatorio inoltre:

- a) tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, evitare che possano infastidire persone e animali;
- b) fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

3. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.
Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente ed è subordinato alla presentazione di idonea garanzia sul ripristino delle condizioni quo-ante l'uso autorizzato.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 4.3 Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle alberature, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
6. Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio competente sul verde.
7. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, l'Ufficio competente in materia di verde proporrà la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, si redigeranno i verbali e i

documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

8. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio competente sul verde che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
9. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'Amministrazione comunale, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11.1, fermo restando l'obbligo di provvedere nuovamente all'esecuzione dei lavori, ove necessario.
10. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, impianti sportivi, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi e del patrimonio arboreo in loro custodia, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento.

ART. 5 TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Art. 5.1 Abbattimenti e potature

1. Tutti gli interventi sulle alberature pubbliche sono eseguite direttamente dall'*Ufficio Competente* oppure attraverso l'affidamento del servizio di manutenzione a soggetti terzi. La manutenzione del patrimonio arboreo comunale può altresì essere affidata a soggetti che a vario titolo (affitto, comodato d'uso, concessione di gestione, ecc.) sono in possesso di immobili di proprietà dell'Ente.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole dell'*Ufficio Competente*, come di seguito meglio specificato:
 - a. per morte della pianta;
 - b. per grave patologia non altrimenti risolvibile;
 - c. per deperienza;
 - d. per decreti di Lotta Obbligatoria come normato dalla Legislazione Fitosanitaria Nazionale vigente;

- e. per motivi fitostatici non risolvibili;
- f. per motivi di pubblica utilità documentati.

Per i punti *a,b,c,d,e* la necessità dovrà essere documentata da apposita perizia fitosanitaria e/o biomeccanica a firma di *Professionista abilitato*, dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario.

3. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco ove possibile, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili; in tal caso, sarà possibile effettuare la compensazione ambientale mediante messa a dimora in altre aree pubbliche su indicazione dell'Ufficio competente. Per quanto concerne le specie forestali arboree e arbustive, autoctone e di provenienza locale utilizzabili per la realizzazione degli interventi compensativi si farà riferimento a quanto disposto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 549 del 2012. In ogni caso la qualità degli alberi da ripiantumare deve avere una capacità di assorbimento di CO₂ equivalente a quella degli alberi abbattuti.
4. Come previsto all'art. 145 del RUE, la necessità di abbattere alberature e/o siepi esistenti sul suolo pubblico (viali alberati, aree verdi ecc.) da parte di privati per danni alle infrastrutture o edifici, esigenze di accessi carrai o per disabili deve essere da questi documentata mediante relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato. L'abbattimento può essere eseguito dagli uffici competenti del Comune o dai privati previa autorizzazione del Comune. Ogni esemplare dovrà essere sostituito a cura e spese del privato in aree verdi pubbliche indicate dal Comune.
5. Nel caso d'interventi, opere o lavori pubblici durante l'esecuzione dei quali si rende necessario l'abbattimento di alberature e/o siepi questo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Comune ed eseguito dal richiedente. Anche in questo caso dovrà essere prevista la ripiantumazione degli esemplari abbattuti in aree verdi pubbliche indicate dal Comune con oneri a carico del richiedente, nelle modalità previste al precedente comma 3.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale.
7. Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
- 7 bis** Nel caso di richiesta motivata di abbattimento di alberature cadenti o pericolose o di potature per rami secchi o morti o per ogni altra problematica inerente la gestione del verde proveniente dagli Istituti scolastici siti nel territorio comunale con aree verdi di proprietà e competenza comunale, l'Ufficio Competente dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni dalla richiesta proveniente dall'Istituto ad effettuare apposito sopralluogo assumendo, se del caso, tempestivamente ogni azione necessaria a rimettere in sicurezza l'area.
8. La potatura di alberi pubblici è un intervento che riveste carattere di eccezionalità: in particolare le potature saranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per

motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti. Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm nelle latifoglie e a 8 cm nelle conifere. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

9. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e delle branche e rami aventi diametro superiore a 10 cm nelle latifoglie e a 8 cm nelle conifere sono sempre vietati.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione corredata da idonea relazione tecnica biomeccanica a firma di un *Professionista abilitato*, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Tutti gli interventi di potatura non eseguiti a regola d'arte, si configurano a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e come tali dovranno essere motivati come sopra espresso.

Sono esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature purché inseriti in un "*Piano pluriennale di gestione delle alberature stradali*" relativo alla manutenzione programmata e/o sostituzione delle piante redatto a cura di *Professionista abilitato*, dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario o da tecnico interno al comune con i medesimi titoli abilitativi.

10. Gli interventi di potatura dovranno sempre essere diretti da un *Professionista abilitato*, dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario, interno all'organico del Comune o in caso di assenza, esterno.
11. I soggetti incaricati dall'Amministrazione per effettuare interventi di manutenzione sulle alberature dovranno dimostrare di potersi avvalere di operatori specializzati per operare interventi di potatura in chioma, ossia operatori che abbiano frequentato corsi regionali sullo "*Standard professionale e formativo per l'attività di Manutentore del verde*", ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 154/2016 (così come sancito dall'accordo in conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 giugno 2017) oppure corsi di "*Arboricoltura certificato*". Farà fede al proposito il diploma di superamento o frequentazione del corso rilasciato dall'Ente pubblico o privato accreditato.
12. Il *Piano pluriennale di gestione delle alberature stradali*, di cui al precedente comma 9, sarà approvato dall'Amministrazione comunale successivamente all'adozione del presente Regolamento.
13. Tutti gli interventi di potatura dovranno essere collaudati al termine con Certificato di Collaudo o Regolare Esecuzione a firma di *Professionista abilitato*, dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 5.2 Area di pertinenza delle alberature

1. Per area di pertinenza delle alberature si intende, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma esistente, e comunque secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) m 2 di raggio;
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m 4 di raggio;
- per piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m 6 di raggio.

2. Le aree di pertinenza delle alberature non devono essere rese impermeabili, occupate con pavimentazioni e altre opere edilizie, nonché inquinate con scarichi o discariche improprie. Qualora essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un marciapiede o di un'area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere in ogni caso inferiore a due metri quadrati.

Le aree di pertinenza delle alberature infatti, possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali solo se permeabili e purché sia mantenuta un'area di rispetto dal colletto della pianta, in grado di garantire l'integrità delle caratteristiche fisiche del terreno agrario, di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) 8 m²;
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) 12 m²;
- per piante di prima grandezza (altezza >18 m) 20 m².

In casi particolari opportunamente motivati si potranno valutare aree di rispetto inferiori alle misurazioni suindicate previo parere di *Professionista Abilitato*.

3. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

4. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

5. Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

6. Eventuali lavori di scavo da eseguirsi nell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere eseguiti solamente con utilizzo di tecnologia ad aria compressa, tipo sistema Air-Spade® che permetta di tutelare al massimo l'integrità delle radici. L'operazione dovrà essere diretta da *Professionista abilitato* quale dottore agronomo o dottore forestale o Perito agrario.

È vietato utilizzare aree piantumate, parchi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere.

Art. 5.3 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.2.
3. Per la salvaguardia del verde ed in particolare degli *alberi tutelati* in aree di cantiere sono necessarie le seguenti azioni:

a) attività di prevenzione:

- nomina di un *Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione* ed il controllo che si interfacci con il Direttore dei Lavori. Il responsabile di cantiere dovrà essere un *Professionista abilitato* quale un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario.
- Il Responsabile di cantiere, sulla scorta del progetto esistente, dovrà predisporre un PIANO TECNICO DI DIFESA DELLA VEGETAZIONE prima dell'inizio dei lavori.
- Il PIANO dovrà contemplare le azioni mirate alla individuazione di tutte le procedure da eseguire finalizzate a preservare gli apparati radicali e fogliari degli alberi interessati all'intervento. Tale piano è prodotto sotto forma di relazione tecnica con documentazione fotografica ante intervento. Al termine dei lavori dovrà essere presentato un Report degli interventi eseguiti e delle eventuali variazioni apportate in corso d'opera con documentazione fotografica acquisita in corso dei lavori e post-intervento. Il Responsabile di cantiere dovrà prendere le decisioni in merito all'opportunità di eseguire valutazioni fitostatiche, tagli di radici, ricostituzione del terreno agrario nell'area di pertinenza delle alberature e qualsiasi altro intervento agronomico e/o fitosanitario necessario alla tutela degli apparati epigei ed ipogei.

b) Attività a cantiere aperto

Il *Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione* dirigerà i lavori pianificati a tutela delle alberature (vedi Allegato B) e si assicurerà che vengano rispettati anche i seguenti vincoli:

- nelle aree di pertinenza delle piante è vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
- Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
- Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza, utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del

terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

- Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
- Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.
- Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
- Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
- Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 5.4 Distanze da confini, linee ferroviarie, strade pubbliche e impianti aerei e sotterranei

1. *Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei:* per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.
2. *Distanza dalle linee ferroviarie:* in conformità agli articoli n. 52 e 55 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 e all'articolo n. 4 della legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:
 - a) alberi di altezza > 4 m, distanza minima corrispondente alla altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2;
 - b) arbusti ed alberi di altezza < 4 m e siepi di altezza >1,5 m, distanza minima corrispondente a m 6;
 - c) siepi con altezza < 1,5 m, distanza minima corrispondente m 5.

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Nelle aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

3. *Distanze dalle strade pubbliche:* per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m 2 non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino

A tal fine dovrà essere presentata all'Ufficio competente apposita perizia di un Professionista abilitato quale dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

4. *Distanza dagli impianti per le utenze aeree:* per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale n. 449 del 21 marzo 1988 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.

5. *Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione:* oltre al rispetto delle norme prescritte dalla L.R. n. 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

6. *Distanza dalle utenze sotterranee:* per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

a) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m), distanza minima > m 4;

- b) alberi di 2° grandezza (altezza 12-18 m), distanza minima > m 3;
- c) alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m), distanza minima > m 2.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze minime da rispettare per singolo albero, ed in funzione delle classi di grandezza sopra riportate, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5.5 Danneggiamenti alle alberature pubbliche

1. Sono considerati danneggiamenti alle alberature tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico, la Polizia Municipale, nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne i responsabili che saranno tenuti al versamento della sanzione indicata all'Articolo 11.1 nonché al risarcimento del danno provocato quantificato come indicato al successivo Articolo 5.6. L'attività di vigilanza potrà inoltre essere svolta – previa Convenzione tra l'Amministrazione comunale ed i Raggruppamenti provinciali – dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi della L.R. n. 23 del 3 luglio 1989.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - d) il taglio di cordoni radicali e radici che precludano la stabilità meccanica e le condizioni vegetative e fitosanitarie;
 - e) la capitozzatura o il taglio ingiustificato della chioma delle piante o di parti di queste;

- f) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- h) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- i) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- j) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- k) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.
- l) è fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno od ai margini delle aree verdi pubbliche.

Art. 5.6 Valore dell'albero e valutazione dei danni alle alberature pubbliche comunali

1. Ai fini del risarcimento dovuto al Comune per l'abbattimento e/o il danneggiamento di alberi pubblici comunali, la determinazione del *VALORE DELL'ALBERO* è effettuata secondo quanto indicato nell'Allegato A ossia secondo il metodo per valori tipici o parametrici definito "Procedimento Svizzero Modificato" (Pirani A. Fabbri M.1988 – La stima del valore di piante ornamentali; Genio Rurale 2: 70-77). La stima del Valore dell'albero e di eventuali danni subiti dovrà essere redatta da *Professionista abilitato*, dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario, interno all'organico dell'Ufficio del Verde pubblico se presente, o esterno.
2. Il Valore dell'albero si applica anche ai fini della determinazione della garanzia prevista in caso di trapianto di alberi privati di interesse comunale o in caso di abbattimento abusivo di alberi privati di interesse comunale, così come definiti all'art. 7.3.

ART. 6 PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 6.1 Criteri progettuali

1. Il verde di nuovo impianto sarà soggetto a vincoli di tipo ambientale e dovrà assecondare scelte di tipo progettuale-architettonico ed assolvere alle funzioni di arredo a verde, di inserimento dell'opera nell'intorno, di mitigazione degli impatti. Indipendentemente dalla proposta progettuale, i criteri progettuali per la sistemazione a verde dell'area dovranno prescindere dal rilievo puntuale

e mirato di tutti i vincoli stagionali nel sito di radicazione. Dovranno essere valutati i vincoli ambientali quali le condizioni edafiche, le condizioni pedologiche, la presenza di inquinanti e polveri sottili, la presenza di infrastrutture sotterranee e, per il viale alberato, la tipologia di traffico stradale. L'analisi preliminare dei vincoli ambientali non modificabili dalle scelte progettuali, permetterà di fare un necessario screening nella composizione floristica di progetto (specie in associazione), al fine di individuare le specie arboree, arbustive ed erbacee che per ecologia specifica saranno le più performanti nel sito di radicazione. Per le funzioni architettoniche del verde dovranno invece essere prese in esame differenti tipologie di sistemi a verde, quali filari arborei, fasce di ambientazione, tappeti erbosi e parterre, siepi in volume, fasce e macchie albero/arbusto, prati/radure ed altro. Poiché un sistema a verde funziona nel lungo periodo solo se può svilupparsi in modo autonomo e secondo natura senza interventi di manutenzione straordinaria, la corretta scelta agronomica delle specie da inserire con sestri di impianto ottimali, garantirà la funzionalità del sistema stesso nel lungo periodo, con evidente risparmio dei costi di gestione. Nella consapevolezza che le specie arboree ornamentali non necessitano di interventi di potatura ordinaria, che il soggetto di prima scelta non necessita di interventi di correzione post-impianto, che le specie arbustive esplicano il loro valore ornamentale se lasciate crescere in volume, dovrà essere data prevalenza assoluta a sistemi a bassa manutenzione che, una volta a dimora non richiederanno interventi di manutenzione ordinaria se non l'apporto irriguo e la concimazione. Questo vale sia per le specie arboree, arbustive ed erbacee. Sarà valutata al proposito l'adozione della fertirrigazione nel progetto dell'impianto irriguo automatizzato.

2. Al fine di ridurre i costi di gestione di mantenimento dei nuovi impianti ai soli interventi di irrigazione e concimazione, dovranno essere perseguite le seguenti azioni:
 - a) dare prevalenza a specie autoctone e a varietà ornamentali selezionate da specie autoctone che esplicano i caratteri di maggiore ornamentalità se tenute in forma libera; si dovranno limitare le specie allergeniche. Le specie esotiche possono essere utilizzate esclusivamente all'interno di aree verdi urbane per caratteristiche di ornamentalità o se in grado di apportare un significativo beneficio ambientale come definito ai successivi punti b), c). Sono in ogni caso da non applicare diffusamente sul territorio, specie in siti di valore naturalistico.
 - b) scegliere specie caratterizzate da un'elevata resistenza all'inquinamento atmosferico, con un elevato grado di rimozione di inquinanti gassosi e capaci di trattenere e rimuovere le polveri sottili inalabili quali PM10 e inferiori, O₃, NO₂, SO₂ (secondo riferimenti scientifici pubblicati);
 - c) scegliere specie con elevata efficienza bioclimatica, ossia con elevata capacità di mitigare la radiazione solare (bassa percentuale di radiazione estiva ed alta percentuale invernale);
 - d) porre attenzione alla morfologia degli apparati radicali in funzione dei reali spazi a disposizione per la radicazione, ossia scegliendo tra le specie arboree con sviluppo ipogeo fittonante dove gli spazi per la radicazione sono limitati, al fine di non indurre anomalie meccaniche ai colletti e agli assi dei fusti;

- e) negli eventuali filari arborei sarà considerata la dimensione e la forma delle chiome ed i portamenti nei soggetti adulti, al fine di individuare il sesto di impianto ottimale e l'altezza di impalcatura, e per evitare future potature di contenimento e di innalzamento dei palchi per permettere il traffico veicolare, interventi costosi e spesso dannosi. Saranno valutate anche le nuove selezioni vivaistiche di specie tradizionali utilizzate nelle alberature urbane, ma caratterizzate da portamenti fastigiati e molto più contenuti;
- f) nelle aree più aperte con funzione di aggregazione sociale, valutare la costruzione di fasce di ambientazione albero/arbusto, o di piccoli nuclei boscati a composizione multispecifica autoctona, al fine di favorire la biodiversità anche nei sistemi a verde urbani, sia a favore della componente vegetazionale sia, indirettamente, della componente faunistica;
- g) tutto il verde di progetto deve essere pensato come un unico grande sistema, formato da tipologie costruttive differenti, cercando di trovare soluzioni di continuità a beneficio della entomofauna e avifauna locale;
- h) i progetti di mitigazione ambientale con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria, dovranno tenere in considerazione l'inserimento anche di specie alloctone (non afferenti alla fascia fitoclimatica dell'area di progetto) in funzione delle loro specifiche capacità di rimozione degli inquinanti gassosi e del particolato atmosferico. La valutazione dovrà essere sostenuta anche da considerazioni di carattere pedologico, climatico e fitosanitario.

3. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali: almeno il 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive: almeno il 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici o in caso di differenti indicazioni previste dagli strumenti attuativi urbanistici vigenti (PSC e RUE).

Art. 6.2 Elaborati progettuali da produrre

I progetti delle nuove aree a verde dovranno essere redatti e firmati da *Professionisti abilitati* che dovranno produrre quanto segue:

1. relazione generale di progetto: inquadramento paesaggistico, analisi dello stato di fatto, planimetria e documentazione fotografica, scelte e criteri progettuali, descrizione dei materiali non vivi scelti;

2. relazione agronomica con indicazione dei criteri progettuali del sistema a verde, articolazione della composizione floristica scelta, della fisionomia strutturale del sistema, sestri di impianto per le specie arboree, densità di impianto per le specie arbustive e tappezzanti, calcolo del beneficio ambientale, piano tecnico-economico degli interventi di manutenzione pluriennale alle opere a verde;
3. quadro economico degli interventi di realizzazione: elenco prezzi, analisi dei costi, computo metrico-estimativo;
4. capitolato speciale di appalto delle opere a verde;
5. tavola planimetrica di inquadramento dell'opera;
6. tavola planimetrica in cui siano evidenziati tutti gli elementi vegetali in progetto, disegnati a maturità, percorsi, servizi tecnici, in scala < 1:500;
7. schema grafico di impianto dei sistemi a verde in scala 1:200;
8. tavola della rete di aree verdi e delle "infrastrutture verdi" che le mettano in connessione tra loro (viali alberati, verde di mitigazione, verde pensile, ecc.) al fine di garantirne la continuità in scala 1:10.000;
9. prospetti e sezioni di dettaglio in cui si percepiscono gli elementi vegetali in rapporto agli altri elementi di progetto;
10. progetto dell'impianto di irrigazione a servizio del verde;
11. progetto dei restanti impianti tecnici.

Per quanto attiene ai calcoli del beneficio ambientale si faccia riferimento ai fogli di calcolo prodotti da REBUS[®] e scaricabili dal Sito della Regione Emilia-Romagna o ad altre fonti bibliografiche, sitografiche.

Art. 6.3 Norme per la progettazione del verde nei parcheggi e nelle strade pubbliche

1. Nella *nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche*, deve essere prevista, nell'ambito della superficie a verde, una messa a dimora in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo (calcolata con le modalità di cui all'articolo 6.1) come prevista dalla normativa comunale vigente.

Dovrà essere assicurata una superficie libera in aree parcheggio ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

Classe di grandezza superficie libera minima e raggio (r) minimo corrispondente:

- a) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m), superficie libera minima m² 9,00 raggio m 1,70;
- b) alberi di 2° grandezza (altezza 12-18 m), superficie libera minima m² 4,50 raggio m 1,20;
- c) alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m), superficie libera minima m² 3,00 raggio m 1,00.

Tali superfici saranno permeabili garantendo comunque il rispetto delle aree di pertinenza delle alberature come definito all'articolo 5.2.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

2. Nel caso di *realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti*, ove possibile sarà prevista una qualificata dotazione di verde. Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso. Oltre alla documentazione prevista all'articolo 6.2, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.
3. La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.
4. Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.
5. Il reimpianto a scopo di sostituire le fallanze lungo i filari già maturi potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

Per tutti i casi citati al presente comma, la scelta tecnica, anche differente rispetto a quanto previsto, dovrà essere debitamente giustificata e supportata da apposita Relazione a firma di *Professionista abilitato*.

È fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie

diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

6. Segnalazione di cantieri stradali: è fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto dagli articoli 5.1, 5.2 e 5.3.

ART. 7 TUTELA DI AREE VERDI DI PARTICOLARE PREGIO, ALBERI DI INTERESSE COMUNALE E ALBERI DI PREGIO REGIONALE

Art. 7.1 Verde storico

1. Nella tavola del PSC "Sistema insediativo storico" è stato individuato il verde storico. I parchi o i giardini storici che risultano già vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sono individuati con apposita simbologia grafica nella medesima tavola.
2. Per "verde storico" si intendono quei sistemi vegetazionali quali parchi, giardini, orti botanici di antico o vecchio impianto che abbiano mantenuto, in tutto o in parte, la riconoscibilità dei caratteri originali.
3. La specifica disciplina che si aggiunge a quella prevista per le altre aree verdi sono definite Dall'ufficio competente in materia di verde pubblico e riguardano la conservazione, l'accesso dei veicoli, le modalità di fruizione e le regole comportamentali da osservare da parte dell'utenza.
4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene pubblicizzata attraverso apposita cartellonistica.
5. Ogni intervento di manutenzione, restauro, e sostituzione di elementi vegetali e architettonici deve salvaguardare la complessiva identità e originalità, e si deve tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.
6. Gli interventi del precedente comma, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, devono avvenire previa presentazione all'Ufficio competente di un apposito progetto.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, devono essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Regione Emilia Romagna. Il vincolo di tutela è riferito non solo

al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.). Sono fatti salvi gli interventi di assoluta urgenza indispensabili per evitare danni al bene che devono essere immediatamente comunicati alla Soprintendenza alla quale devono essere inviati per l'autorizzazione della sistemazione definitiva, i progetti elaborati da professionisti abilitati.

8. Per la tutela di tali aree verdi di pregio è vietata la realizzazione di opere che modifichino la superficie verde o la quota di patrimonio arboreo radicato sull'area in misura superiore al 10%. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione, restauro e ripristino, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Fatte salve le prescrizioni della Soprintendenza e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà private o su proprietà pubbliche, non eseguito direttamente dall'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico, deve essere autorizzato. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi, indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a salvaguardia del verde esistente e dette misure dovranno essere opportunamente precisate nel progetto edilizio.

Art. 7.2 Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

1. Il verde storico in ragione del suo valore ambientale, storico, culturale e artistico è oggetto di particolare tutela nel rispetto dei principi espressi nella carta dei giardini storici detta "*Carta di Firenze*" pertanto deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato. La sua salvaguardia impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.
2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio tecnico approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento e gli interventi previsti dovranno, inoltre, rispettare quanto riportato dal presente Regolamento in materia di progettazione delle aree verdi, di cui all'articolo 6.1.
3. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
In ogni caso, l'interesse verso questi giardini potrà essere promosso attraverso apposite manifestazioni culturali e campagne informative, al fine di valorizzare questo patrimonio collettivo, facendolo conoscere ed apprezzare ai cittadini.

4. Ai fini della conservazione della biodiversità storica locale, per la salvaguardia di specie arboree e arbustive di pregio o in via di estinzione, anche a fini didattici e culturali, il Comune potrà individuare, per la coltivazione e riproduzione, aree apposite sottoposte a particolari norme di tutela la cui fruizione e conduzione sarà regolamentata con apposita ordinanza, sulla base di specifico studio tecnico a firma di *Professionista abilitato*.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.3 Individuazione degli alberi di interesse comunale

1. Gli alberi di interesse comunale, saranno individuati dall'Amministrazione Comunale attraverso un censimento specifico eseguito sulla base di criteri dimensionali, di età e rarità della specie, che consideri inoltre gli aspetti storico culturali connessi alla presenza dell'albero.
2. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi circonferenza del tronco, misurata a m. 1 di altezza da terra, di cui alla tabella (Allegato C).
3. Le alberature di interesse comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e pertanto sono soggetti alla specifica disciplina dei successivi artt. 7.4 e 11.1.

Art. 7.4 Interventi sugli alberi di interesse comunale

1. Gli interventi di *abbattimento* e di *capitozzatura* di alberi di interesse comunale possono essere consentiti nei casi indicati al precedente articolo 5.1, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da *Professionista abilitato* che attesti la necessità dell'intervento e le sue motivazioni di carattere fisiologico, fitosanitario o biomeccanico.
2. Tutti gli interventi sugli alberi di interesse comunale di proprietà di terzi devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
3. In ragione della particolarità della alberatura e dell'intervento richiesto, l'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico, potrà chiedere che vengano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.
4. Un albero di interesse comunale, definito da una perizia tecnica in buone condizioni di salute e senza anomalie meccaniche pregiudizievoli la stabilità meccanica, non può essere abbattuto o capitozzato per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinari. In tali casi è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, qualora sia dimostrato che questa sia l'unica soluzione possibile. Lo spostamento dell'albero potrà essere autorizzato previa presentazione di apposita perizia redatta da un *Professionista abilitato* dottore agronomo

o dottore forestale o perito agrario attestante che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che è tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi (possibilità di movimentazione, di eseguire lo scavo senza danneggiare servizi nel sottosuolo, altro) e dovrà descrivere la modalità e mezzi di esecuzione. Se la perizia dimostra che il trapianto non è tecnicamente realizzabile e l'intervento edile è di pubblica utilità è permesso l'abbattimento dell'albero. Rimane il divieto per il privato cittadino di richiedere l'abbattimento di un albero di interesse comunale al fuori dei motivi contemplati all'articolo 5.1, comma 2.

5. Lo spostamento degli alberi di pregio comunale deve essere eseguito nel periodo di riposo vegetativo della specie, con la *tecnica dei grandi trapianti* e con mezzi idonei ad eseguire zollature di grandi alberi e trapiantato nell'arco di una settimana dall'espianto. L'intervento di trapianto dovrà essere diretto da un *Professionista abilitato* dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario.
6. Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti.
7. Coloro che intendono procedere allo spostamento di un albero di interesse comunale sono tenuti a versare al Comune, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale pari al valore dell'albero stimato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5.6. Tale garanzia dovrà decorrere dalla data di inizio delle operazioni preliminari di esecuzione del trapianto fino al compimento del quarto anno successivo.
8. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un albero di interesse comunale, l'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico, deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare l'area di spostamento. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.
9. Gli interventi di *potatura* dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'articolo 5.1.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni è prevista specifica sanzione.

Art. 7.5 Alberi di pregio regionale (Alberi monumentali ex L.10/2013)

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale individuati nella Tavola del PSC Aspetti condizionanti – Tutele si applicano le disposizioni della L.R. 2/1977 e s.m.i. ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio.
2. Gli interventi attuabili sulle alberature monumentali protette sono di manutenzione (potature, interventi fitosanitari) fatte salve situazioni di pericolo dovute all'instabilità o deterioramento delle piante tali da rendere necessario procedere all'abbattimento.

3. L'onere degli interventi di manutenzione degli alberi di cui ai commi 1 e 2 è a carico dei proprietari delle aree su cui le piante vegetano. L'esecuzione di tali interventi è però soggetta a specifica autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.
4. In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di interesse comunale. Oltre alla sanzione al Comune è dovuto il risarcimento in forma specifica secondo quanto previsto dall'articolo 5.6.

ART. 8 NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 8.1 Tutela e rispetto delle zone a verde agricolo

1. Compatibilmente con le esigenze agronomiche dell'azienda agraria, gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale. Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. È auspicato pertanto l'utilizzo delle specie arboree e arbustive tipiche della pianura padana.

Art. 8.2 Tutela di fossi e corsi d'acqua minori

1. È vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.
2. È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei torrenti e delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba, resti di coltivazione e le canne.
3. Nei corsi d'acqua rappresentati da canali e cavi di regimazione delle acque, appartenenti ai reticoli idrici minori, al fine di garantire la salvaguardia idraulica del territorio, è consentito l'abbattimento di tutta la vegetazione che costituisca un potenziale impedimento al normale deflusso delle acque superficiali, fatte salve le norme di tutela previste per gli alberi di interesse comunale e/o monumentali ai sensi degli articoli 7.3, 7.4, 7.5 del presente Regolamento.
4. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'*Ufficio competente* del Comune, previa presentazione di richiesta motivata e documentata con apposita Relazione tecnica a firma di *Professionista abilitato*.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 8.3 Salvaguardia delle macchie miste spontanee

1. È vietato qualsiasi comportamento doloso o colposo che provochi il danneggiamento delle *macchie miste spontanee*. L'eventuale estirpazione è assoggettata a specifica autorizzazione rilasciata dall'*Ufficio competente*, previa richiesta motivata e documentata, con indicazione degli interventi compensativi secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Ad ogni estirpazione deve seguire, entro sei mesi, il reimpianto in pari estensione di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità, con funzione di rifugio della fauna selvatica e di miglioramento ambientale dell'esistente.
3. L'estirpazione o il danneggiamento delle *macchie miste spontanee*, non autorizzati, sono soggetti a specifica sanzione con obbligo di provvedere, entro 6 mesi, agli interventi di cui al comma 2.

Art. 8.4 Salvaguardia di siepi e filari di alberi campestri

1. È vietato qualsiasi comportamento doloso o colposo che provochi il danneggiamento dei *filari di alberi campestri*. L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 5.1.
2. Secondo quanto stabilito all'articolo 2.7, comma 14 delle norme del PSC, qualsiasi intervento che determini l'eliminazione di siepi o filari esistenti, o parti di essi, deve essere compensato con la piantumazione di nuovi filari o siepi della stessa dimensione e con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle del filare o siepe danneggiato, comunque impiegando specie autoctone. Tali compensazioni sono limitate ai casi di cui al comma 6, dell'articolo 8 del PTCP.
3. La vegetazione arborea ed arbustiva di boschi, boschetti, arbusteti, formazioni lineari (filari, siepi, ecc.) è localizzata prevalentemente nel territorio rurale, ne caratterizza il paesaggio ed è una componente della Rete ecologica. Essa è individuata nelle Tavole 08 "Aree di valore naturale e ambientale" del QC_B "Sistema naturale e ambientale" ed è soggetta alle seguenti norme:
 - articoli 2.7, 2.8 e Capo 5 del PSC;
 - articolo 8 del PTCP;
 - "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale", approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 del 31/05/1995.
4. Per la vegetazione di cui sopra, la competenza amministrativa è del Comune, mentre le funzioni di polizia e di vigilanza spettano ai Carabinieri Forestali dello Stato. L'esecuzione di interventi e opere è soggetta ad autorizzazione o comunicazione.
5. Per la vegetazione arborea ed arbustiva di boschi, boschetti, arbusteti, formazioni lineari (filari, siepi e viali alberati), ecc. non ricompresa nelle tavole di cui al comma 3, si richiamano gli articoli del PSC e del RUE.

Art. 8.5 Divieto di accesso in aree agricole e demaniali fluviali e casse d'espansione

1. Nelle aree demaniali fluviali, nelle casse d'espansione, nelle aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti, all'interno degli argini maestri, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali, quali quella di corridoio ecologico, di sede di risorse idriche, di aree disponibili per la collettività, di rifugio per la fauna e habitat naturale, luoghi di conservazione della ittiofauna, è fatto divieto:
 - a) di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, aree golenali, fluviali e nelle aree individuate negli strumenti di pianificazione comunale con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere, esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole ed allevamento, silvo-pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario o rimessa in pristino o manutenzione.
 - b) di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti;
 - c) di erigere baracche, recinzioni, recinti per cani o altri animali e manufatti in genere, senza autorizzazione;
 - d) di arrecare disturbo alla fauna.
2. Restano esclusi dai divieti di cui al precedente comma gli interventi autorizzati od eseguiti dagli Enti preposti alla difesa idrogeologica ed alla tutela idraulica del territorio, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

Art. 8.6 Verde spondale, fasce fluviali e casse d'espansione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e delle sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.
2. In tutti gli ambiti destinati dagli strumenti urbanistici vigenti a parco fluviale, qualora gli interventi ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica. Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale lungo le sponde fluviali, utile anche ai fini della conservazione della fauna ittica e delle diverse specie di uccelli presenti. Tutti i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con l'*Ufficio competente*, sentiti gli organi consultivi di cui all'articolo 3.1 del presente regolamento.
3. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde e di nuovi percorsi ciclopeditoni andrà preventivamente autorizzata dall'*Ufficio competente* e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione

della vegetazione presente lungo i corsi d'acqua e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

4. È altresì vietata la realizzazione di recinzioni e manufatti lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.
5. Nelle fasce ripariali non è ammessa l'introduzione di specie vegetali esotiche.
6. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

Art. 8.7 Controllo della vegetazione spontanea

1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

2. Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per i problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

3. Per il dettaglio degli aspetti fitosanitari di rimanda al successivo art. 9 ed a quanto approvato dal Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna con Determina n. 16828 del 27 ottobre 2016, inerente il Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

ART. 9 DIFESA FITOSANITARIA

In conformità al Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, è necessario adottare misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari o nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e

confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Qualora sia necessario intervenire con prodotti fitosanitari (azione fungicida, insetticida, acaricida o erbicida) dovranno essere rispettate le specifiche norme nazionali e regionali in materia.

Tutto quanto afferisce agli aspetti fitosanitari del verde e alle terapie da mettere in atto è materia esclusiva del dottore agronomo, del dottore forestale e del perito agrario.

La Regione Emilia Romagna ha emesso determinazione n. 16828 del 27 ottobre 2016, recante: “Approvazione Protocollo tecnico che regolamenta i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”. In tale documento si riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali e di controllo della flora infestante (i Protocolli tecnici indicano, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico, il ricorso a trattamenti con prodotti a basso rischio, nonché a quelli contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica). La determinazione è resa disponibile nel sito web regionale che riporta i necessari aggiornamenti periodici.

È obbligatorio avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore (vedi specifici riferimenti nella normativa regionale).

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.

Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, gli operatori (“utilizzatori professionali”) dell'impresa Aggiudicataria che effettuano i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere in possesso di “abilitazione all'acquisto ed utilizzo”, in corso di validità, le macchine irroratrici utilizzate devono essere periodicamente sottoposte a controllo funzionale e taratura, e l'Autorità che esegue o fa eseguire i trattamenti deve tenere uno specifico “registro dei trattamenti”.

I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nel pieno rispetto dell'etichetta.

Chiunque effettua trattamenti, utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, Comune e Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna.

La notifica deve essere effettuata 10 giorni prima del trattamento (quando possibile) e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;
- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

Art. 9.1 Uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

1. *Lotta contro i parassiti* - dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

2. *Impiego di prodotti fitosanitari* - sono da privilegiare misure di controllo biologico, e qualora inefficaci, trattamenti con prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti nel regolamento CE n. 1107/09, con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, (di cui all'allegato del regolamento CE n. 889/08).

In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento CE n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase

di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

L'impiego di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili contro avversità che rappresentino un rischio igienico sanitario (es. processionaria del pino) e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti sono ammessi previa ordinanza o provvedimento equipollente che, verificato il rischio sanitario conseguente alla presenza dell'avversità, individui chiaramente le aree nelle quali sussiste tale rischio e l'impossibilità nelle medesime di intervenire con tecniche alternative ai trattamenti chimici.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato, le pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, dovranno essere vietate, se interferenti con l'attività dello stesso organismo. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite.

Art. 9.2 Interventi di lotta obbligatoria

1. La Regione è tenuta ad applicare nel proprio territorio le disposizioni internazionali e comunitarie in materia fitosanitaria recepite nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 214 del 19 agosto 2005.

Questo decreto, che ha sostituito precedenti norme nazionali (Legge. n. 987 del 18 giugno 1931, d.lgs. n. 536 del 30 dicembre 1992, D.M. 31 gennaio 1996), affida ai Servizi fitosanitari delle Regioni i controlli per gli organismi nocivi soggetti a regolamentazione e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per produrre, commercializzare ed esportare piante o parti di esse.

Nei confronti di alcuni organismi particolarmente dannosi per piante di interesse ornamentale e ritenuti in certi casi pericolosi per la salute pubblica, sono in vigore in Italia specifici decreti di lotta obbligatoria che prescrivono i controlli e gli interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante e la tutela delle persone. Relativamente al settore urbano, le avversità per le quali il controllo è obbligatorio, sono quattro: processionaria del pino, cancro colorato del platano, colpo di fuoco batterico e sharka. Queste ultime due, colpo di fuoco batterico e sharka, sono malattie di forte impatto soprattutto per il comparto agricolo, essendo avversità a carattere epidemico e di elevata gravità; esse possono peraltro trovare nelle specie suscettibili utilizzate a scopo ornamentale un pericoloso mezzo di conservazione e diffusione.

2. In conseguenza delle disposizioni sovranazionali, nazionali e regionali dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria, rimanendo fermo che i relativi controlli e monitoraggi sono ad opera del Servizio Fitosanitario Regionale:
- D.M. 29 febbraio 2012 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* e successive modifiche di cui al D.M. 6 luglio 2015 ed inoltre secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;
 - DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica", e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;
 - D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;
 - D.M. 30 ottobre 2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff.)" e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;
 - DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia;
 - DECRETO 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la Diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica Italiana; e secondo quanto indicato dalle normative regionali in materia.

Art. 9.3 Uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida

1. Il controllo delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici anche se più onerose e complesse.
2. Ai fini della tutela della salute della popolazione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e, in caso di deroga, non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento CE n. 1272/2008. Tali prodotti non devono,

comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008.

ART. 10 USO DI FERTILIZZANTI O AMMENDANTI

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

ART. 11 SANZIONI

Art. 11.1 Sanzioni

Salvo che non siano diversamente perseguibili secondo le normative vigenti, fatto salvo inoltre che i responsabili di danni al patrimonio verde pubblico saranno tenuti al risarcimento del danno provocato (vedi articolo 5.5), le inosservanze alle norme del presente Regolamento sono punite, come specificato nella tabella seguente:

Rif. Articolo	Infrazione	Importo Sanzione
Art. 4.2 comma 2	A qualsiasi obbligo o divieto previsto	€ da 80,00 a 500,00
Art. 4.3 comma 9	Lavori colturali eseguiti in modo non corretto	€ 500,00
Art. 5.5 comma 1	Danneggiamenti - abbattimenti non autorizzati	€ 250,00
Art. 7.1 comma 6	Mancata richiesta di autorizzazione per gli interventi sul Verde Storico	€ 250,00
Art. 7.4 comma 2	Mancata richiesta di autorizzazione ad intervenire su alberi di interesse comunale	€ 250,00
Art. 7.4 comma 4	Abbattimento o capitozzatura di alberi di interesse comunale	€ 1.000,00
Art. 7.4 commi 5 e 6	Mancata osservanza delle prescrizioni previste in caso di spostamento di alberi di interesse comunale	€ 100,00

Rif. Articolo	Infrazione	Importo Sanzione
Art. 7.4 comma 9	Potature di alberi di interesse comunali non conformi a quanto prescritto all'art. 5.1	€ 1.000,00
Art. 8.3 comma 3	Estirpazione o danneggiamento di siepi e macchie miste spontanee non autorizzate	€ 1.000,00

Art. 11.2 Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
5. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai contributi compensativi previsti nel presente Regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio il cui uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.



COMUNE DI PIACENZA

Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico

Allegati

**STIMA DEL VALORE DELL'ALBERO
SECONDO PROCEDIMENTO SVIZZERO MODIFICATO (Pirani A., Fabbri M. 1988)**

Nel procedimento di stima concorrono a determinare il valore dell'albero il prezzo d'acquisto dell'albero della specie arborea oggetto di stima (**Pu**), l'indice di dimensione (**Id**), l'indice di posizione (**Ip**), l'indice estetico e delle condizioni sanitarie (**Ie**)

Il Valore dell'albero è così ottenuto:

$$\text{VALORE DELL'ALBERO} = V = Ie \times Ip \times Id \times Pu \text{ (x Ir)}$$

dove:

- **Pu** è uguale a 1/10 del prezzo di mercato* di una pianta con circonferenza 10-12 cm per le latifoglie e 1/10 del prezzo di mercato* di una pianta alta 150 -175 cm. 1/10 del prezzo di mercato* per le conifere, oppure un'altezza di 120 cm per i grandi arbusti.

(* prezzo medio di mercato, IVA inclusa, desunto dai listini d'uso comune per i prodotti vivaistici, tipo "Assoverde")

- **l'Indice di dimensione (Id)** dipende dalla circonferenza del tronco dell'albero oggetto di stima in base alla seguente tabella:

Circonferenza del tronco (cm)	Id
30	1,0
40	1,4
50	2,0
60	2,8
70	3,8
80	5,0
90	6,4
100	8,0
110	9,5
120	11,0
130	12,5

Da 140 a 200 cm di circonferenza, l'indice è pari ad 1/10 del valore in cm della circonferenza stessa.
Da 210 cm in poi, l'indice aumenta di 0,5 punti ogni 10 cm di circonferenza.

- **l'Indice di posizione (Ip)** dipende dall'ubicazione dell'albero all'interno del territorio comunale secondo la seguente tabella:

Posizione	Ip
Centro città	10
Media periferia	8
Periferia	6
Parco Esterno	4
Zona Rurale	2

- **Indice Estetico e Sanitario (Ie)**: è determinato in base alla seguente tabella:

Condizioni estetiche e sanitarie	Ie
Pianta sana e vigorosa, solitaria o esemplare	10,0
Pianta sana, vigorosa, in filare	9,0
Pianta sana, vigorosa, in gruppo	8,0
Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare	7,0
Pianta sana, media vigoria, in filare	6,0
Pianta sana, media vigoria, in gruppo	5,0
Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, in filare	3,0
Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, o malformata in gruppo o solitaria	2,0
Pianta senza vigore, ammalata	0,5
Pianta senza o con scarsissimo valore	0,1

Nel caso di risarcimento di danni, a questo valore andranno aggiunti tutti gli eventuali altri costi relativi ai danni concomitanti, come segue:

V = Ie x Ip x Id x Pu + Sr + Ss + St + Su, dove le Spese sono quantificate come segue:

- **Sr** = spese di abbattimento ed eliminazione della ceppaia e dei residui radicali;
- **Ss** = spese per la fornitura e messa a dimora di un nuovo soggetto di medie dimensioni (20-25 cm di circonferenza per le latifoglie e 200-250 cm di altezza per le conifere);
- **St** = spese per i lavori di sistemazione e preparazione del terreno;
- **Su** = spese per il ripristino delle opere e dei manufatti di urbanizzazione di arredo urbano.

In caso di danno alla pianta che non comporti la necessità di abbattimento, si utilizzi la formula che tiene conto sia della quantificazione del danno di natura biologica, sia delle eventuali spese da

sostenere per gli interventi atti a limitare i danni (rifilatura tagli, potature, interventi fitosanitari e arboricoltura specialistici), come segue:

$$D = V \times (T + B + R) + S$$

dove V è il valore dell'albero, T, B, R sono rispettivamente:

- **T:** per ferite al tronco e scortecciamento, il danno (T) è proporzionale alla larghezza massima della lesione (L) in rapporto alla circonferenza del tronco (C) misurata all'altezza della lesione secondo la seguente formula:

$$T (\%) = 2 \times (L / C)$$

- **B:** per quanto attiene ai danni alla chioma (rami tagliati, rovinati o distrutti) occorre tener conto del volume prima (V_T) e dopo l'evento dannoso. Se occorre un ulteriore intervento cesorio per riequilibrare la chioma si considera l'entità finale delle asportazioni (V_A):

$$B (\%) = 2 \times (V_A / V_T)$$

- **R:** per danni alle radici, in relazione alle gravi conseguenze per la vitalità delle piante specialmente se si tratta di conifere che sono molto sensibili, si considera il rapporto tra il sistema radicale distrutto o danneggiato (R_A) e il sistema radicale stimato (R_T):


$$R (\%) = 2 \times (R_A / R_T)$$

Detto rapporto è considerato per un volume di suolo corrispondente ad un cilindro di un metro di profondità e di un diametro pari a metri 2 oltre la proiezione della chioma. Il coefficiente 2 tiene conto, oltre che del danno immediato arrecato alla pianta, legato esclusivamente alle dimensioni orizzontali delle lesioni, anche della predisposizione alle malattie fungine che è proporzionale alla superficie della lesione e della difficoltà di cicatrizzazione della ferita (che dipende anch'essa dalla dimensione e dalla forma della ferita).

La stima del valore ornamentale dell'albero e/o del danno ad esso arrecato dovrà essere eseguita da *Professionista abilitato* dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario anche interno all'Ufficio comunale.

PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI

1 costipamento del terreno I



il costipamento del terreno è la morte dell'albero.


2 costipamento del terreno II



nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per
costipare il terreno
solo lavoro a mano!


3 ricarica del terreno

... possibilmente da evitare




4 abbassamento del terreno

... astenersi nella zona delle radici e della chioma.



5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma.



7 lavori di scavo

... da evitare nella zona delle radici.




8

scavi


Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuola di protezione, seminare o piantare.




9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!



10 palizzata II


Area di marciapiede con spazio sufficiente
Protezione secondo spazio esistente.



La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi
sulla circolazione

11 palizzata III

Area di marciapiede con spazio sufficiente
Protezione secondo spazio esistente.




La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi
sulla circolazione.

12 depositi


... evitare !!!

È formalmente vietato depositare olio, prodotti chimici, veleni.

Inquinamento della falda freatica !



13 taglio di radici



scavo

miscela humus/sabbia




- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
- riutilizzare il materiale disponibile
- innaffiate subito

14


rigenerazione delle radici

Durante gli scavi... nella zona delle radici
usare una miscela humus/sabbia. Innaffiare subito!




15 aerazione delle radici

... nei terreni costipati e pavimentati



16 disposizioni per la piantagione



**ALBERI DI PREGIO COMUNALE
CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE**

CONIFERE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO* (cm)
<i>Abies</i>	<i>Abies alba</i> <i>Abies cephalonica</i> <i>Abies concolor</i> <i>Abies nordmanniana</i>	250
<i>Araucaria</i>	<i>Araucaria araucana</i> <i>Araucaria Bidwillii</i> <i>Araucaria excelsa</i>	250
<i>Calocedrus</i>	<i>Calocedrus decurrens</i>	180
<i>Cedrus</i>	<i>Cedrus atlantica</i> <i>Cedrus deodara</i> <i>Cedrus libani</i>	300
<i>Chamaecyparis</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	180
<i>Cryptomeria</i>	<i>Cryptomeria japonica</i>	180
<i>Cupressus</i>	<i>Cupressus arizonica</i> <i>Cupressus sempervirens</i>	250
<i>Larix</i>	<i>Larix decidua</i>	180
<i>Metasequoia</i>	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	180
<i>Picea</i>	<i>Picea abies</i> <i>Picea pungens</i>	300
<i>Pinus</i>	<i>Pinus mugo</i>	100
	<i>Pinus cembra</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus Sylvestris</i>	180
	<i>Pinus nigra</i> <i>Pinus nigra laricio</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus strobus</i> <i>Pinus wallichiana</i>	250
<i>Pseudotsuga</i>	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	180
<i>Sequoia</i>	<i>Sequoia sempervirens</i>	180
<i>Sequoiadendron</i>	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	180
<i>Taxodium</i>	<i>Taxodium disticum</i>	250
<i>Taxus</i>	<i>Taxus baccata</i>	100
<i>Thuja</i>	<i>Thuja occidentalis</i> <i>Thuja orientalis</i> <i>Thuja plicata</i>	180

LATIFOGLIE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO* (cm)
<i>Acer</i>	<i>Acer campestre</i> <i>Acer opalus.</i>	150
<i>Acer</i>	<i>Acer negundo</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer rubrum</i> <i>Acer saccharinum</i>	250
<i>Aesculus</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>Aesculus x carnea</i>	250
<i>Albizzia</i>	<i>Albizzia julibrissin</i>	180
<i>Alnus</i>	<i>Alnus cordata</i> <i>Alnus incana</i>	180
<i>Betula</i>	<i>Betula alba</i> <i>Betula pendula</i>	180
<i>Broussonetia</i>	<i>Broussonetia papyrifera</i>	250
<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	60
<i>Carpinus</i>	<i>Carpinus betulus</i>	180
<i>Carya</i>	<i>Carya illinoensis</i> <i>Carya ovata</i>	180
<i>Castanea</i>	<i>Castanea C. sativa</i>	180
<i>Catalpa</i>	<i>Catalpa bignonioides</i>	250
<i>Celtis</i>	<i>Celtis australis</i>	250
<i>Cercis</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	150
<i>Clerodendrum</i>	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	60
<i>Cydonia</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	150
<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros kaki</i> <i>Diospyros lotus</i>	150
<i>Fagus</i>	<i>Fagus Sylvatica</i>	180
<i>Ficus</i>	<i>Ficus carica</i>	180
<i>Fraxinus</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	250
	<i>Fraxinus Angustifolia</i>	
	<i>Fraxinus ornus</i>	180
<i>Gymnocladus</i>	<i>Gymnocladus dioicus</i>	150
<i>Ginkgo</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	180
<i>Gleditzia</i>	<i>Gleditzia triacanthos</i>	180
<i>Juglans</i>	<i>Juglans nigra</i>	250
	<i>Juglans regia</i>	
<i>Koelreuteria</i>	<i>Koelreuteria paniculata</i>	100
<i>Laburnum</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>	100
<i>Lagestroemia</i>	<i>Lagestroemia indica</i>	100
<i>Laurus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	100
<i>Ligustrum</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>	100
	<i>Ligustrum vulgare</i>	
<i>Liquidambar</i>	<i>Liquidambar orientalis</i>	180
	<i>Liquidambar styraciflua</i>	
<i>Liriodendron</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	180
<i>Maclura</i>	<i>Maclura pomifera</i>	100

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO* (cm)
<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	250
	<i>Magnolia Kobus</i>	
	<i>Magnolia obovata</i>	100
	<i>Magnolia x soulangeana</i>	180
<i>Malus</i>	<i>Malus domestica</i>	150
	<i>Malus floribunda</i>	
	<i>Malus sylvestris</i>	
<i>Morus</i>	<i>Morus alba</i>	250
	<i>Morus nigra</i>	
<i>Ostrya</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	150
<i>Paulownia</i>	<i>Paulownia tomentosa</i>	180
<i>Platanus</i>	<i>Platanus acerifolia</i>	250
	<i>Platanus occidentalis</i>	
	<i>Platanus orientalis</i>	
<i>Populus</i>	<i>Populus alba</i>	350
	<i>Populus canescens</i>	
	<i>Populus tremula</i>	
	<i>Populus deltoides</i>	
	<i>Populus nigra</i>	
	<i>Populus x canadensis</i>	
<i>Prunus</i>	<i>Prunus avium</i>	250
	<i>Prunus armeniaca</i>	180
	<i>Prunus cerasifera</i>	
	<i>Prunus cerasus</i>	
	<i>Prunus domestica</i>	
	<i>Prunus dulcis</i>	
	<i>Prunus mahaleb</i>	
	<i>Prunus padus</i>	
	<i>Prunus persica</i>	
	<i>Prunus serotina</i>	
<i>Prunus serrulata</i>		
<i>Pterocarya</i>	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	250
<i>Punica</i>	<i>Punica granatum</i>	100
<i>Pyrus</i>	<i>Pyrus communis</i>	180
	<i>Pyrus Pyraster</i>	
<i>Quercus</i>	<i>Quercus pubescens</i>	180
	<i>Quercus crenata</i>	
	<i>Quercus Frainetto</i>	
	<i>Quercus ilex</i>	
	<i>Quercus palustris</i>	
	<i>Quercus suber</i>	
	<i>Quercus rubra</i>	
	<i>Quercus cerris</i>	250
	<i>Quercus petaea</i>	
	<i>Quercus robur</i>	
<i>Robinia</i>	<i>Robinia Pseudoacacia</i>	300
<i>Salix</i>	<i>Salix alba</i>	250
	<i>Salix babylonica</i>	

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO* (cm)
	<i>Salix cinerea</i> <i>Salix caprea</i> <i>Salix eleagnos</i> <i>Salix fragilis</i> <i>Salix triandra</i> <i>Salix viminalis</i>	150
<i>Sambucus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	180
<i>Sophora</i>	<i>Sophora japonica</i>	180
<i>Sorbus</i>	<i>Sorbus aria</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus intermedia</i> <i>Sorbus torminalis</i>	180
<i>Tamarix</i>	<i>Tamarix gallica</i>	180
	<i>Tilia cordata</i>	180
<i>Tilia</i>	<i>Tilia platyphyllos</i> <i>Tilia x europaea</i> <i>Tilia x vulgaris</i>	250
<i>Ulmus</i>	<i>Ulmus glabra</i> <i>Ulmus laevis</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Ulmus pumila</i>	250

* la circonferenza del tronco è misurata a m. 1 di altezza da terra

Per quanto attiene alla tutela degli alberi policormici, si consideri come circonferenza la somma delle circonferenze dei singoli fusti.